

COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE

PROVINCIA DI PISTOIA



VARIANTE AL RU PUNTUALE

CONTESTUALE
AL PIANO ATTUATIVO IN LOCALITA' CASANOVA
PER MODESTE RETTIFICHE DELLA PERIMETRAZIONE DELL'AREA


ATTUATORI DEL PIANO

*Consorzio costituito tra i proprietari
rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dei beni calcolata in
base all'imponibile catastale, ai sensi dell'art. 66 della L.R. 1/05*

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL RU

**RELAZIONE VALUTATIVA
sui contenuti dei pareri pervenuti dagli Enti competenti
in materia ambientale**

marzo 2011



IL SINDACO
Marcello Melani

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Filippo Zobbi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Francesco Copia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Francesco Copia


GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Fedi Simona

PROGETTISTA VARIANTE R.U.
Arch. Francesco Copia
Ufficio Urbanistica del Comune di Sambuca Pistoiese

PROGETTO PIANO ATTUATIVO
Benedetta e Giannino Biaggini Architetti Associati

STUDI GEOLOGICI
dott. Geol. Ferruccio Capecchi
dott. Geol. Gaddo Mannori
Studi associati "GTI Geologia Tecnica" e Mannori & Burchietti Geologi Associati

PROPONENTE PIANO ATTUATIVO
AMMINISTRATORE UNICO DEL CONSORZIO "CASANOVA"
Sig. Christian Taddei



Oggetto della verifica

L'oggetto della presente verifica è una variante al Regolamento Urbanistico puntuale del Comune di Sambuca Pistoiese contestuale al Piano Attuativo località Casanova, nella frazione di Pavana determinata da modeste rettifiche della perimetrazione dell'area di tipo R6 dello stesso Piano Attuativo.

Ai sensi dell' Art. 5 comma 3 della LR 12/02/2010 n. 10, l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, fattispecie che corrisponde alla presente variante al RU puntuale determinata dalla nuova perimetrazione dell'area "Casanova".

Preso atto del DOCUMENTO PRELIMINARE ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi degli artt. 5, comma 3 e 22 comma 1 della LR n° 10 del 12/02/2010 e s.m.i. che illustra la variante di Regolamento Urbanistico e che contiene i dati necessari all'accertamento dei possibili effetti ambientali significativi, secondo i criteri di cui all'allegato 1 della stessa Legge Regionale e la Relazione Tecnica, predisposto dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata allegata sotto la lettera "A, alla delibera della G.M. n° 5 del 15/02/2010.

Preso atto che il responsabile del procedimento ed al Garante della Comunicazione, hanno pubblicato sul sito web del Comune il documento preliminare e relativi allegati e con lettera raccomandata n. 1194 del 16/02/2011 hanno anche proceduto ad inoltrare lo stesso documento preliminare e i relativi elaborati, così come predisposti, a tutti gli enti competenti in materia ambientale, individuati dall'autorità competente (Giunta): Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Autorità di Bacino del Reno, ARPAT Dipartimento di Pistoia, ASL n. 3 Pistoia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza di Pistoia, Prato e Firenze, Autorità di Ambito Ottimale n. 3 – Medio Valdarno, ATO Toscana Centro – Autorità di ambito per la Gestione dei Rifiuti, Ufficio Tecnico del Genio Civile di Pistoia e Comunità Montana Appennino Pistoiese.

Visto che dai sopraelencati Enti, sono giunti i seguenti pareri valutativi, che alleghiamo in copia alla presente, alcuni dei quali oltre il termine di legge (30 giorni dall'invio del rapporto preliminare) :

- a) nota dell'A.R.P.A.T di Pistoia del 14/3/2011 n. 18253 pervenuta tramite fax in pari data al prot. n. 1930;
- b) nota Autorità Bacino del Reno di Bologna del 23/03/2011 n. prot. AR/2011/362 pervenuta tramite fax in pari data al prot. n. 2126;
- c) nota Provincia di Pistoia protocollo n° 38566 del 21/03/2011 pervenuta in data 25/03/2011 al prot. n° 2192.

Le osservazioni pervenute concordano con il giudizio che la variante in oggetto non produce impatti significativi sull'ambiente e, quindi, può essere esclusa dalla procedura di V.A. S.

Conclusioni

I criteri finalizzati alla verifica di assoggettabilità alla VAS, riportati nel DOCUMENTO PRELIMINARE ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi degli artt. 5, comma 3 e 22 comma 1 della LR n° 10 del 12/02/2010 e s.m.i. e la Relazione Tecnica, allegata sotto la lettera "A, alla delibera della G.M. n° 5 del 15/02/2010, sono largamente soddisfatti se applicati alla presente variante al Regolamento Urbanistico.

Essa infatti non altera sostanzialmente le previsioni del Regolamento Urbanistico e, semmai, riduce le capacità di trasformazione del territorio sottraendo agli effetti del piano attuativo alcune aree seppure di modestissima estensione. Il Piano Attuativo risulta conforme al Piano Complesso approvato con delibera del C.C. n° 51 del 22/12/2008 e coerente alle prescrizioni del Regolamento Urbanistico.

Dato atto che il Piano Complesso approvato con delibera del C.C. n° 51 del 22/12/2008, ha definito i criteri per l'uso del suolo, le modalità di attuazione e di intervento nelle aree R6 della U.T.O.E. n° 1 compreso quindi anche l'area in località Casanova, fu assoggettando a valutazione integrata valutando anche gli aspetti ambientali legati all'attuazione del Piano medesimo.

Visto le ridotte modifiche oggetto della presente variante al Regolamento Urbanistico e che le prescrizioni ed indirizzi contenuti nel Piano Complesso sono stati ripresi nel Piano attuativo si conferma il giudizio che la variante in oggetto non produce impatti significativi sull'ambiente e, quindi , non necessita di V.A.S.

La presente variante, come si evince dalla sua natura, non dà luogo ad alcuna trasformazione territoriale ed è perfettamente coerente con gli indirizzi del piano strutturale e le prescrizioni del regolamento urbanistico in termini di sostenibilità, sia con riferimento all'intero territorio che alla UTOE di Pavana.

Si ritiene pertanto appropriata ai sensi di legge confermare la mancata effettuazione della valutazione integrata, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.G.R. 4/R/2007 in quanto la presente variante tratta la modifica di piccole aree a livello locale .